

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

I sottoscritti avv. Gaetano Fioretti, avv. Ilaria Gadaleta, avv. Marina Pietropoli, sottopongono all'approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente deliberato, sotto forma di mozione, avente ad oggetto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – CODICE DEONTOLOGICO – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Considerato che

- *“Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, l'avvocato contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico per i fini della giustizia”* (fonte CNF).
- Nell'ottica di un ruolo “costituzionalmente riconosciuto” dell'avvocato, le norme in esso contenute, ed il conseguente comportamento, assumono una ancora più rilevante (e pubblica) importanza.
- Il rispetto delle regole così statuite sono demandate agli organi di disciplina come istituiti dal REGOLAMENTO CNF del 21 febbraio 2014, n. 21, nel quale, ai sensi dell'art. 50, co. 5, Legge 31 dicembre 2012 n. 247, viene altresì regolato il procedimento disciplinare.
- Nonostante questo, e soprattutto con l'avvento dell' “era dei social”, sempre più spesso si assiste a violazioni comportamentali che incidono indirettamente sull'intera categoria professionale, che oggi si appresta a far parte della carta costituzionale.
- A nulla valgono seminari e corsi di formazione, di fronte ad aumenti esponenziali di esposti legati a comportamenti scorretti in udienza, nei rapporti professionali, finanche per reati più gravi.
- Appare indubbio, quindi, che il sistema vada rivisto, nell'ottica di uno snellimento del procedimento disciplinare ed una maggiore rigidità delle norme disciplinari, ai fini di una migliore efficacia dell'azione anche in funzione preventiva.

Tanto premesso e considerato

SI CHIEDE CHE IL Congresso Nazionale Forense

- *voglia deliberare la necessità della modifica dei seguenti articoli, nel senso di seguito suggerito:*
- A) CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO CNF DEL 21.02.2014 N. 21

Art. 11 Notizia dell'illecito disciplinare

1. Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:

*a) darne **tempestiva** informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;*

b) qualora il presunto illecito riguardi una violazione per cui è prevista una sanzione non superiore a n. 2 mesi di sospensione, deve tentare la conciliazione, convocando presso di sé l'iscritto e la parte esponente, nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione;

c) qualora la conciliazione sortisca esito positivo, deve trasmettere il verbale al Consiglio distrettuale di Disciplina, che lo acquisisce e ne dispone l'archiviazione;

d) in caso di mancata conciliazione, ovvero quando non è possibile effettuarla per la gravità dell'illecito, sulla base di quanto statuito al comma precedente, invitare l'iscritto a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di dieci giorni successivi;

d) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) viene esercitata l'azione penale;
- b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;
- c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

Art. 14 Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore

1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, nei soli casi individuati dall'art. 11 lettere b) e c) dispone l'archiviazione.

1-bis. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all'uopo convocato, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare 10.

2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all'esponente, all'iscritto interessato e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione 11.

2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l'archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all'assemblea l'applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento 12.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'incolpato.

4. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento 13.

4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l'iscritto per gli adempimenti di cui all'art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento 14.

5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase pre procedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro ~~sei mesi~~ **due mesi** dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.

6. In ogni momento della fase istruttoria l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Art. 19 Archiviazione

1. L'archiviazione può essere disposta con delibera motivata:

- dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;

- dalla sezione competente per l'istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;

- dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell'addebito;

- nei casi individuati dall'art. 11 lettere b) e c).

Art. 31 bis termine del procedimento

1. Il procedimento disciplinare, che si definisca con una decisione ovvero con un provvedimento di archiviazione, non può concludersi oltre il termine massimo di sei mesi dal momento della trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di Disciplina.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, il Consiglio distrettuale di Disciplina deve darne comunicazione all'esponente ed all'iscritto, motivando puntualmente la decisione di proroga del procedimento, ed indicando con certezza il termine congruo, aggiuntivo finale.

3. La richiesta di proroga può essere effettuata una sola volta.

B) CON RIFERIMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 52 –Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

2-bis. L'avvocato deve altresì evitare espressioni o comunicazioni sconvenienti o offensive, effettuate attraverso il web, i social o i mezzi di comunicazione o diffusione delle notizie.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e **2-bis** comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata

Sanzione edittale

Sanzione aggravata

Avvertimento

Censura

Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 69 –Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

2-bis L'avvocato che intenda partecipare, quale candidato, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura non deve:

- trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'Ordine di riferimento o quello/quelli in cui intenda presentare la propria candidatura;

- essere destinatario di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;

- avere in corso giudizi penali che possano metterne in discussione la moralità ovvero la dignità della funzione professionale.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. **La violazione del divieto contenuto nel comma 2-bis comporta la sanzione disciplinare della sospensione.**

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
Avvertimento	Censura	Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 68-bis – Reiterazione del comportamento illecito

L'avvocato che commette più illeciti disciplinari o è oggetto di una quantità rilevante di esposti (in numero non inferiore a 5), se pur, per ciascuno di essi, presi singolarmente, sono previste sanzioni attenuate quali l'avvertimento o la censura, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (in misura massima e non superiore ad un anno).

Art. 69-bis – Sospensione cautelare dagli incarichi nelle Istituzioni forensi

1. L'avvocato eletto in un organo delle Istituzioni forensi, che, durante l'arco temporale dello svolgimento del proprio incarico:

- **si trovi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'Ordine di riferimento o quello/quelli in cui abbia presentato la propria candidatura;**
- **sia destinatario di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;**

- **abbia in corso giudizi penali che possano metterne in discussione la moralità ovvero la dignità della funzione professionale;**

- **sia stato soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione;**

deve essere cautelativamente sospeso da ogni incarico fino al termine del procedimento.

2. Competente è il C.N.F., il quale deve, immediatamente, una volta ricevuta la notizia, emettere la relativa delibera e darne comunicazione all'Ordine di riferimento.

Art. 72-bis – Violazioni commesse da avvocato eletto nelle Istituzioni forensi

Qualora le violazioni contenute nei titoli II, III, IV, V e VI del presente codice (artt. dal 23 al 72) siano commesse da un avvocato eletto in un organo delle Istituzioni forensi, le sanzioni sono aumentate e si tiene conto della sanzione edittale.

Avv. Ilaria Gadaleta (Delegata COA Bari)